N. **25-26-42-113-227-451-457**
524-537-661-A-*ter*

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE IV E XIV

(GIUSTIZIA - IGIENE E SANITÀ)

(RELATORE **MELLINI** *di minoranza*)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FACCIO ADELE, BONINO EMMA, PANNELLA, MELLINI

Presentata il 5 luglio 1976

Norme sull'aborto

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAGNANI NOYA MARIA, ACCAME, ACHILLI, ANIASI, ARFÈ, BALLARDINI, BALZAMO, BARTOCCI, BATTINO-VITTORELLI, BERTOLDI, CALDORO, CAPRIA, CASTIGLIONE, CICCHITTO, COLUCCI, CRAXI, CRESCO, DE MARTINO, DE MICHELIS, DI VAGNO, FELISETTI, FERRARI MARTE, FERRI, FORTUNA, FRASCA, FROIO, GATTO, GIOLITTI, GIOVANARDI, LABRIOLA, LAURICELLA, LENOCI, LEZZI, LOMBARDI, MANCA, MANCINI GIACOMO, MARIOTTI, MONDINO, MONSELLATO, MORO DINO, MOSCA, NOVELLINI, PERTINI, PRINCIPE, QUARANTA, QUERCI, SALADINO, SALVATORE, SAVOLDI, SERVADEI, SIGNORILE, TESTA, TIRABOSCHI, TOCCO, VENTURINI, ZAGARI, ZUCCALÀ

Presentata il 5 luglio 1976

Norme sull'interruzione della gravidanza

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOZZI, COSTA, MALAGODI, MAZZARINO, ZANONE

Presentata il 6 luglio 1976

—

Disposizioni per una procreazione responsabile, sull'interruzione della gravidanza e sull'abrogazione di alcune norme del codice penale

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RIGHETTI, PRETI, DI GIESI, AMADEI, CIAMPAGLIA, LONGO PIETRO, LUPIS, MASSARI, MATTEOTTI, NICOLAZZI, REGGIANI, ROMITA, SCOVACRICCHI, TANASSI, VIZZINI

Presentata il 16 luglio 1976

—

Norme sulla interruzione volontaria della gravidanza

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE, PANNELLA, CASTELLINA LUCIANA, GORLA

Presentata il 2 agosto 1976

—

Provvedimenti per l'interruzione della gravidanza in casi di intossicazione dipendente dalla nube di gas fuoriuscita dalla ditta ICMESA nel comune di Seveso (Milano)

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FABBRI SERONI ADRIANA, NATTA, IOTTI LEONILDE, MALAGUGINI, DI GIULIO, BRINI, FRACCHIA, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, POCHETTI, BOLOGNARI, BOTTARI ANGELA, CERRINA FERONI, COCCIA, GRANATI CARUSO MARIA TERESA, MIRATE, PERANTUONO, RAFFAELLI, RICCI, SALVATO ERSILIA, SPAGNOLI, STEFANELLI, VAGLI MAURA, ABBIATI DOLORES, ARNONE, BERLINGUER GIOVANNI, BISIGNANI, BRUSCA, CARLONI ANDREUCCI MARIA TERESA, CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN, CHIOVINI CECILIA, GIOVAGNOLI ANGELA, MARRAFFINI, MILANI ARMELINO, MILANO DE PAOLI VANDA, PALOPOLI, SANDOMENICO, TESSARI GIANGIACOMO, TRIVA

Presentata il 23 settembre 1976

—

Norme per la regolamentazione della interruzione volontaria di gravidanza

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AGNELLI SUSANNA, MAMMI', DEL PENNINO, ASCARI RACCAGNI, BANDIERA, BATTAGLIA, GUNNELLA, LA MALFA GIORGIO, ROBALDO

Presentata il 23 settembre 1976

—

Norme sulla interruzione volontaria della gravidanza

---

d'iniziativa dei Deputati CORVISIERI e PINTO

Presentata il 6 ottobre 1976

—

Disposizioni sull'aborto

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PRATESI, CODRIGNANI GIANCARLA, CARLASSARA, MANNUZZU, ALLEGRA, MANFREDI GIUSEPPE, RAMELLA

Presentata il 7 ottobre 1976

—

Norme sulla tutela sociale della maternità e sulla interruzione della gravidanza

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PICCOLI, GALLONI, ALIVERTI, ANDREONI, ARMELLA, BARBA, BERNARDI, BIANCO, BOFFARDI INES, BORRUSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, CUMINETTI, D'AREZZO, DE CINQUE, DEL DUCA, FELICI, FERRARI SILVESTRO, FORNI, FUSARO, GIORDANO, LUSSIGNOLI, MANFREDI MANFREDO, MAZZOLA, MEUCCI, MORA, MORINI, ORIONE, ORSINI BRUNO, PATRIARCA, PEZZATI, POMPEI, PONTELLO, PRESUTTI, PUMILIA, REVELLI, ROSATI, ROSINI, SABBATINI, SANZA, SAVINO, SCALFARO, SEDATI, TANTALO, URSO GIACINTO, USELLINI, ZOLLA

Presentata il 27 ottobre 1976

—

Tutela della vita umana e prevenzione dell'aborto

Presentata alla Presidenza il 10 dicembre 1976

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le conclusioni a cui sono giunte le Commissioni Giustizia e Igiene e sanità riunite in sede referente nell'elaborazione dei progetti di legge sull'aborto, dopo i lavori del Comitato ristretto, non trovano consenziente il gruppo radicale, presentatore della proposta di legge n. 25. In conseguenza, per sottoporre alla Assemblea le posizioni di tale gruppo, ampiamente illustrate sia nella discussione generale dei progetti, che ha preceduto la nomina del Comitato ristretto, sia in tale sede, sia anche attraverso emendamenti al testo unificato, presentati in seduta plenaria nelle Commissioni riunite, si redige la seguente relazione di minoranza.

Nella disparità delle posizioni ideologiche e politiche riguardanti il problema dell'aborto, un dato può considerarsi in larghissima misura condiviso dalla totalità delle forze ed accettato generalmente in ogni ambiente nel paese: che l'aborto, malgrado le pesanti previsioni punitive di cui è fatto indiscriminatamente oggetto dall'attuale legislazione penale, è praticato su larghissima scala ed è presente come fenomeno di massa nei più diversi strati sociali, al punto che l'effettiva applicazione delle norme penali al riguardo ha sulle dimensioni del fenomeno e sulla sua diffusione un'incidenza del tutto trascurabile, essendo divenuto ormai un episodio necessariamente del tutto casuale e sporadico, e pertanto, a prescindere da ogni altra considerazione, per ciò solo iniquo ed odioso.

Tuttavia tale normativa, se non ha più alcuna efficacia nel reprimere o anche solo contenere il fenomeno dell'aborto volontario, incide ancora in maniera determinante su altri aspetti del fenomeno, relegandolo tuttavia nella clandestinità e determinando condizioni generali sanitarie e psicologiche certamente deteriori e ben lontane da quelle in cui la pratica dell'aborto, comunque sempre traumatica per la donna, potrebbe altrimenti essere effettuata, pure nell'attuale situazione delle strutture sanitarie del paese.

La necessità di eliminare la piaga dell'aborto clandestino con le sue conseguenze ovvie quanto drammatiche, è un altro punto sul quale sembra determinarsi una ampia convergenza di opinioni da parte delle diverse forze politiche e culturali, anche se con motivazioni, connotazioni e soprattutto con convincimenti, circa le vie e i mezzi da adottare, diversi e discordanti.

Sulla base di tali considerazioni e su tali presupposti, i radicali, nel redigere il progetto presentato e poi nella discussione nelle Commissioni ed ora nell'Assemblea, hanno ritenuto e ritengono che una soluzione realistica del problema dell'aborto, così come esso è presente adesso nel nostro paese, che tenga il massimo conto del doveroso rispetto di ogni diversità di atteggiamenti morali, religiosi, culturali e di opinioni esistenti, e che nel frattempo non rappresenti in alcun modo un atto di disimpegno di fronte al flagello della clandestinità ed alla necessità di prendere atto del ricorso di massa alla pratica dell'aborto procurato, deve tener presenti le seguenti considerazioni e perseguire talune finalità essenziali.

In primo luogo occorre non prescindere mai dalla considerazione che il fenomeno dell'aborto non ha atteso una legislazione che ne sancisse la legittimità per espandersi e dilatarsi con proporzioni tali che sarebbe difficile immaginare una ulteriore espansione. Se c'è un modo distorto e deviante di trattare il tema che ci interessa, è proprio quello di discuterne come se si trattasse di « consentire », « introdurre », « ammettere » l'aborto, come se non ci si trovasse di fronte ad un fenomeno che ha già raggiunto le dimensioni massime, oltre le quali non già limiti legislativi e disincentivazioni esterne, ma dati intrinseci delle condizioni stesse che ne hanno prodotto il dilatarsi, finirebbero per costituire ostacoli e controspinte ad un uso ancora più esteso e frequente.

In secondo luogo occorre non dimenticare che il carattere clandestino dell'aborto, se ha trovato nella situazione legislativo-giu-

diziaria (caratterizzata da norme pesantemente penalizzanti e da una generale disapplicazione) un elemento di costante incentivazione ed allo stesso tempo una specie di corollario e di emblema, è vero tuttavia che ha radici assai profonde nella morale e nel costume sia della generalità dei cittadini ed in particolare delle donne direttamente interessate, sia in quelle dell'ambiente medico, nel quale la pratica dell'aborto non può certo considerarsi estesissima se non del tutto normale, mentre è considerata pressoché unanime la riprovazione sul piano etico-professionale della pratica stessa.

Si potrebbe aggiungere che la clandestinità ha finito per creare una serie di interessi consistenti ed intricati nell'ambiente medico-ospedaliero addirittura tali da incidere sullo sviluppo stesso della preparazione scientifica professionale del personale medico e paramedico. È ben noto infatti, ad esempio, che l'aborto viene nella grande maggioranza dei casi praticato con tecniche studiate e sperimentate per interventi con finalità diversa e non con quelle che meglio possono raggiungere lo scopo dell'interruzione di una gravidanza in assenza di complicazioni patologiche.

In terzo luogo va osservato che la pratica desuetudine in cui da anni sono cadute le norme penali sull'aborto (norme che nessuno, anche tra i più tenaci avversari della legalizzazione e della depenalizzazione, ha manifestato l'intenzione di vedere più puntualmente applicate) ha fatto sì che sull'opinione pubblica a tutti i livelli ogni giorno di più venisse meno il senso del nesso tra la pratica dell'aborto e l'illiceità penale di tale pratica in sé considerata e che assumesse invece sempre maggiore consistenza la sensazione, che non può dirsi in ultima analisi erronea, che ad essere punito e perseguito non fosse in realtà l'aborto, ma la sua non-clandestinità, l'atteggiamento « impudente » di medici e sanitari, il non assoggettamento a certe regole oramai proprie della clandestinità.

Ove si tengano presenti le considerazioni che precedono si deve ammettere che le argomentazioni di carattere morale e religioso che si oppongono alla depenalizzazione dell'aborto non possono essere considerate pertinenti.

Se si accetta il principio che la norma penale non può avere che una funzione strumentale rispetto alla finalità di impedire, eliminare, o quanto meno contenere fenomeni che la società ritiene incompatibili con le esigenze primarie per la sua esistenza, il suo ordinamento, il suo sviluppo, allora, prima ancora di domandarsi se esista o meno questa compatibilità, occorre porsi il problema dell'idoneità della repressione penale al raggiungimento delle finalità suddette riguardo all'aborto. E quanto avviene oggi dà incontrovertibile testimonianza del contrario.

D'altro canto, è semplicemente assurdo che l'efficacia repressiva e dissuasiva che è mancata e manca alle presenti pene previste dalla legislazione vigente, possa essere conseguita da pene assai meno gravi, visto che tutte indistintamente le forze politiche convergono quanto meno sull'opportunità di ridurre le pene per l'aborto e di introdurre casi di non punibilità.

Ma non ci si può arrestare a queste considerazioni.

È ovvio, infatti, che se appare irraggiungibile l'obiettivo di eliminare, reprimere o soltanto contenere il fenomeno dell'aborto procurato mediante norme penali, altrettanto ed ancor più utopistico appare l'obiettivo di limitarne la portata, non tanto dal punto di vista quantitativo, ma da quello per così dire qualitativo, limitandone la previsione punitiva a determinati casi, o per converso depenalizzando l'aborto solo se praticato in determinate circostanze e con certe procedure.

Ancor più utopistica, poi, appare la pretesa di costringere l'aborto, il fenomeno dell'aborto entro un determinato alveo, limitandone la portata attraverso il « filtro » imposto nell'ambito di una determinata procedura, al di fuori della quale l'aborto deve continuare a ritenersi profondamente illecito.

È semplicemente assurdo pensare che le donne, che fino ad oggi hanno abortito ed abortiscono senza chiedere il permesso a nessuno, preoccupate solo di superare le difficoltà materiali per realizzare la loro determinazione, di convincere, semmai, altre persone a dar loro aiuto e collaborazione, siano domani disposte a sottostare ad un procedimento diretto a vagliare la « fondatezza » di una determinazione che, proprio perché grave dal punto di vista morale e psicologico, nessuna donna è disposta a consentire sia verificata da altri, sottoposta a pareri, giudizi, condizioni.

Se poi la « procedura » per addivenire all'aborto sia concepita e congegnata in modo da sostituire in certo qual modo la

casistica, rappresentando essa stessa, con le sue difficoltà, i suoi tempi, le sue remore, un mezzo per « selezionare » i casi, in modo da determinare in alcuni di essi le donne a rinunziare al proposito di abortire, si può star certi che l'aborto continuerebbe ad essere praticato al di fuori della legalità, in clandestinità, perché è semplicemente assurdo pensare che una donna che non si voglia presupporre priva di volontà e di intelligenza, una volta determinatasi, certo non senza travaglio, all'idea di abortire, ricorra ad una via che sappia studiata per crearle difficoltà ed indurla a recedere dal suo proposito.

A questo punto occorre affrontare due questioni che sono essenziali nella valutazione del progetto, così come elaborato dalle Commissioni riunite e da esse sottoposto all'Assemblea.

In primo luogo occorre esaminare il punto della correlazione tra la casistica entro la quale si considera limitata la facoltà di ricorrere all'aborto nei primi novanta giorni di gravidanza, e quello relativo alla spettanza della determinazione circa la ricorrenza o meno dei casi contemplati e, in ultima analisi, della facoltà o meno di praticare l'aborto. Nelle polemiche che in proposito si sono sviluppate, le parti politiche che hanno sostenuto il sistema, così come congegnato nel progetto delle Commissioni riunite, hanno di volta in volta rappresentato i due punti da esse sostenuti come manifestazioni di esigenze contrastanti ed inconciliabili: l'una stabilita per escludere aborti non giustificati da motivi di particolare rilevanza e gravità, l'altra, attraverso l'asserita attribuzione della decisione circa la sussistenza dei motivi suddetti alla donna stessa, stabilita in modo da escludere limitazioni e coercizioni alle determinazioni di quest'ultima.

Basta la considerazione di questa contraddizione per rendere evidente l'assurdità di sostenere entrambi i punti suddetti.

Vero è che il fatto che, a quanto si assume, venga attribuita alla donna stessa la definitiva decisione sulla sussistenza delle condizioni che rendono lecito l'aborto viene presentato come un correttivo della limitazione in base alla casistica. Ma tale modo di porre la questione appare assurdo e ipocrita. È come dire che si può ben accettare una legge ingiusta e lesiva di un determinato interesse purché il giudice che sarà chiamato ad applicarla sia compiacente.

Ma non solo di questo si tratta. Affermare che la decisione spetta alla donna in ultima *ratio* e che quindi, in ultima analisi, è solo la volontà di questa che conta, è anche cosa inesatta. Infatti, anche ammesso che la determinazione della donna sia insindacabile, è certo che questa non può sopraffare e sostituire il giudizio del medico che per legge sia l'unico abilitato ad eseguire l'intervento abortivo, e pertanto il medico che rifiuti di eseguire l'aborto in un caso che possa considerarsi non rientrante tra quelli elencati e precisati dalla legge, potrà ritenersi rimanga nei limiti del lecito, tanto più se la donna non sappia opporre a quelle del medico argomentazioni formalmente ineccepibili.

Tale considerazione porta ad affrontare un'altra questione, che investe tutta la sistematica del progetto in discussione.

Si è detto, ed è cosa ovvia, che il dato dal quale occorre muovere è quello della situazione attuale condizionata e caratterizzata dalla penalizzazione dell'aborto volontario.

Ora, è logico che, dovendo adottare una nuova normativa che comporti una qualsiasi forma di legalizzazione, tale normativa anzitutto determini la depenalizzazione o la limitazione della sfera di residua penalizzazione.

Se è vero infatti che per ovviare a talune macroscopiche piaghe sociali, determinate dalla clandestinità dell'aborto, non basta assicurarne la depenalizzazione, ma occorre provvedere ad eliminare direttamente tali inconvenienti, con provvidenze che assicurino la disponibilità di personale e di strutture sanitarie, la gratuità, ecc., è semplicemente assurdo condizionare la depenalizzazione al fatto che, in concreto, la donna si avvalga di tali provvidenze, tanto più se tali provvidenze siano a loro volta subordinate alla sussistenza di talune condizioni ed all'osservanza di talune procedure per accedervi. In tal caso infatti le provvidenze stesse, da una parte vengono ad assumere la funzione di veri e propri filtri per la limitazione della depenalizzazione dell'aborto, dall'altra finiscono col divenire provvidenze del tutto teoriche, perché, una volta che l'accedervi presupponga limitazioni, ostacoli, lungaggini, la antica e radicata abitudine alla clandestinità finirà inesorabilmente per prevalere e, nella clandestinità, le donne incontreranno ancora, in luogo delle promesse provvidenze, le ben note condizioni sanitarie

spaventose, il personale impreparato, l'esosità, il rischio elevatissimo. È in coerenza con tali considerazioni che il progetto radicale propone l'accesso alle strutture sanitarie pubbliche, nelle quali la donna possa fruire di un trattamento gratuito per la pratica dell'aborto, come una mera facoltà, non come una condizione della depenalizzazione dell'aborto volontario in sé considerata.

Sempre in coerenza con le considerazioni di cui sopra, si è proposto da parte del gruppo radicale di lasciare totalmente libero l'aborto nei primi novanta giorni dalla data presunta del concepimento, disponendo limitazioni in base ad una ragionevole casistica solo per l'aborto da praticarsi per il periodo successivo. Possiamo oggi affermare che l'esame delle diverse proposte, fatte proprie anche dalle Commissioni riunite, confermano l'opportunità e la saggezza di tale nostro progetto, tanto artificiose, inutili, tortuose e contraddittorie appaiono le condizioni, le procedure e le casistiche entro le quali si è voluta dalle Commissioni costringere la legalizzazione dell'aborto entro i primi novanta giorni, confondendo ed intrecciando tali elementi e costituendo, in ultima analisi, un « collo di bottiglia » per l'accesso all'aborto legalizzato che in realtà non può che far defluire il fenomeno ancora e sempre verso la clandestinità.

D'altro canto delle due l'una: o si ritiene che casistica e procedure non rappresentino un ostacolo per una parte della massa delle donne che attualmente abortiscono, ed allora esse sono totalmente inutili, oppure si ritiene che esse valgano a ridurre tale massa che altrimenti nella totalità potrebbe accedere all'aborto legalizzato, ed allora occorrerebbe darsi conto di quale sarà l'atteggiamento delle donne cui in un modo o nell'altro sia negato l'accesso all'aborto legalizzato, assistito, gratuito nelle strutture pubbliche, se non quello di continuare a riversarsi nella clandestinità; ed anzi se la clandestinità non sia destinata, in tali condizioni, a riassorbire anche molte donne che verserebbero in circostanze tali da poter accedere al pur limitato e difficoltoso aborto legalizzato.

D'altro canto occorre considerare che il sistema accolto dalle Commissioni riunite, con le inutili, vaghe ed altisonanti proposizioni (che oltre tutto male si attagliano ad una legge ordinaria, sembrano piuttosto concepite nello stile e per le finalità di una sorta di carta costituzionale), con la determinazione del principio di un aborto « consentito » e con la formulazione di una normativa penale che, almeno apparentemente, sembra diretta più a salvaguardare l'aborto così come istituzionalizzato, nella sostanza, come si è detto, varrà solo a relegare nella clandestinità il fenomeno anziché a liberarlo da essa. Esso appare, tuttavia, nella forma e sul piano dei princìpi di etica legislativa, assai più gravemente lesivo delle opinioni e dei convincimenti morali e religiosi della parte cattolica, verso la quale sembra voler dimostrare rispetto e considerazione, operando una specie di « mediazione » con l'« estremismo abortista e laicista », di quanto non sia la proposta di più larga e non condizionata depenalizzazione.

Infatti, se ogni parte politica ed ogni corrente culturale deve essere disposta ad ammettere, in un contesto pluralistico, nel senso rettamente inteso di tale espressione, che ogni principio morale, ogni divieto e censura che sul piano etico possa colpire un determinato comportamento, non necessariamente devono essere sanzionati penalmente, specie se la sanzione penale non possa, sul piano pratico, perseguire comunque una effettiva eliminazione o almeno un concreto contenimento del relativo fenomeno, diverso atteggiamento potrebbe e dovrebbe presumersi da parte degli stessi cattolici nei confronti di una normativa che stabilisca come dato aprioristico la liceità, sia pure entro certi limiti, dell'aborto, ne regoli in un contesto pubblicistico le modalità e le procedure, in una parola lo istituzionalizzi e lo statalizzi. Perché sarebbe assai grave ritenere che le esigenze morali nascenti dal conclamato rispetto della vita umana, che si manifesterebbe sin dal concepimento, fossero soddisfatte col poter confidare nell'inefficienza, nella macchinosità, nel contenzioso dei meccanismi di tale istituzionalizzazione, che del resto darebbero solo il risultato e perseguirebbero lo scopo di relegare la residua dimensione del fenomeno nella clandestinità.

Deve anche aggiungersi che un'azione di profilassi sociale dell'aborto meglio potrebbe essere impostata e condotta partendo da una situazione di totale depenalizzazione che non con i meccanismi che, pur agganciando, ed anzi proprio perché agganciano, la depenalizzazione a condizioni che dovrebbero garantire e perseguire tale profilassi, in realtà lasciano dilagare la clandestinità del fenomeno.

Passando ora ad esaminare punti salienti dell'articolato proposto dalle Commissioni, non può non notarsi, come si è già detto, l'assoluta inutilità, sottolineata da un'enfasi che potrebbe prestarsi ad interpretazioni e considerazioni persino comiche, dell'articolo 1 che, al secondo comma, contiene una assurda definizione dell'interruzione della gravidanza che non può certo essere data dal legislatore.

Il secondo articolo, mentre contiene la già rilevata dichiarazione, diversa dalla pura e semplice depenalizzazione, di liceità dell'aborto, pone, tra l'altro, una correlazione tra pericolo per la salute fisica e psichica della donna e, ad esempio, condizioni economiche, sociali e familiari, che presuppone una riserva mentale circa l'interpretazione da dare in futuro alla norma stessa, in un senso o nell'altro, con immaginabili conseguenze sulla predisposizione delle donne, in una situazione del genere, a valersi di meccanismi tanto ambigui ed incerti. Deve qui ripetersi che non è lecito ritenere che tale casistica, per quanto ambigua, possa rimanere in balìa dell'interpretazione della donna, senza che essa possa legittimare resistenze, dinieghi ed alibi di un personale sanitario investito di funzioni pubbliche in un regime, per così dire, di monopolio della legittimità della pratica dell'aborto da parte di limitate strutture sanitarie.

L'articolo 3, a parte la stranezza della formulazione (la donna [...] si rivolge [...]) che non sembra consona ad un testo legislativo, stabilisce una serie di incombenze e di trafile che, mentre presuppongono che la donna abbia formulato l'idea di ricorrere all'aborto quasi per gioco e senza alcuna serietà ed autentica sofferenza, prescindendo da ogni logica e realistica considerazione circa l'atteggiamento del medico nell'« esame » dell'aspirante all'aborto, come prescindendo da altrettanto realistiche e logiche considerazioni circa il costo psicologico e non soltanto psicologico (si pensi alla perdita di tempo, di lavoro, alle ricerche, alle attese, alle spese di locomozione) per la donna.

L'articolo 4 contiene una casistica per l'aborto dopo i primi novanta giorni di gravidanza notevolmente più restrittiva di quella proposta dal gruppo radicale e con la solita, equivoca e poco convincente correlazione tra fatti in sé diversi quali le malformazioni del nascituro e la salute psichica o fisica della donna.

A tale riguardo è qui il caso di osservare che tale continuo (ed arbitrario ed artificioso) riferimento alla salute della donna anche in presenza di diverse e gravi situazioni, sembra determinato dalla preoccupazione di non incorrere nella violazione di precetti costituzionali riguardanti la tutela della vita umana, cui ha fatto riferimento anche la ben nota sentenza della Corte costituzionale. Ma non può farsi a meno di rilevare che tale preoccupazione è del tutto ultronea. Se infatti il riferimento alla tutela della vita umana (ammesso che se ne possa parlare con riferimento al feto) era d'obbligo in una sentenza che doveva individuare princìpi costituzionali che potevano inficiare la costituzionalità della norma del codice penale (e cioè della scelta politica a suo tempo già fatta dal legislatore) e di conseguenza contemperare tutti i princìpi suddetti eventualmente relativi ad esigenze potenzialmente contrastanti, tale riferimento non può ritenersi valido per limitare la scelta politica del legislatore, che ben può ritenere che tale asserita tutela della « vita umana » meglio possa essere conseguita non punendo anziché punendo l'aborto, una volta che la totale inutilità della repressione penale sia dimostrata ed apertamente ed universalmente conclamata.

Gli articoli 5 e 6 dell'articolato delle Commissioni aggravano le già accennate « strozzature » della facoltà di ricorso all'aborto con ulteriori prescrizioni procedurali e con la limitazione delle strutture sanitarie in cui l'interruzione della gravidanza possa essere praticata. È con tali articoli che principalmente si realizza quell'inversione della funzione della disponibilità degli enti sanitari pubblici e della gratuità, di cui sopra è già fatto cenno, trasformate in condizioni di liceità e quindi in incentivi per la clandestinità e lo sfruttamento dell'aborto.

Chiunque abbia un'idea della situazione degli enti ospedalieri e delle strutture sanitarie in genere, degli atteggiamenti di certi ambienti medici, delle ingerenze ed influenze clericali nelle amministrazioni sanitarie, delle ipocrisie con le quali si fa schermo alle più mostruose realtà ed alle più squallide speculazioni (l'esempio di Seveso insegna), si renderà conto di cosa significhi assicurare per legge situazioni di privativa, al di là e al di fuori delle quali l'aborto venga fatto rientrare nella previsione penale e quindi nella clandestinità, a ben delimitate categorie di sanitari e di enti.

D'altra parte questa funzione di « filtro frenante » attribuita a tali soggetti, contro l'apparenza di un intento diretto ad assicurare (meglio sarebbe dire imporre) alla donna un'adeguata e gratuita assistenza, risulta evidente se si considera l'incredibile disposizione contenuta in alcuni progetti e fatta propria dal testo delle Commissioni, che introduce il « contingente » all'aborto, limitandolo in ogni casa di cura autorizzata ad un numero pari al 25 per cento del totale degli atti operatori praticati nell'anno precedente.

Norma che sfiora (e forse non soltanto sfiora) il ridicolo e che comunque si inquadra in quel concetto dell'istituzionalizzazione dell'aborto che dovrebbe scandalizzare ben più della pura e semplice depenalizzazione chi abbia vere remore morali e religiose verso l'interruzione della gravidanza.

Ad aggravare la funzione di « filtro frenante » dell'obbligo di avvalersi di determinate strutture, concorre la questione dell'obiezione di coscienza dei sanitari (specie se si tiene conto dell'atteggiamento, non certo tollerante, di molte amministrazioni). Obiezione di coscienza che, tra l'altro, diversamente da quella prevista per il servizio militare, ben più gravemente lesivo del principio del rispetto e della salvaguardia della vita umana, non è previsto sia sottoposta a valutazioni ed esami né comporta l'obbligo di servizi alternativi, di maggiore gravità e durata.

L'articolo 9 del testo unificato prevede un adempimento ben strano, quello cioè della denunzia dell'aborto su donna innominata, denunzia della serietà e dell'utilità della quale è facile rendersi conto.

Con gli articoli 10, 11 e 12 del testo unificato vengono proposte modalità particolari per il ricorso all'aborto di donne minori, inabilitate ed interdette. Al riguardo si osserva che, voler sottoporre la decisione della donna minore di sedici anni all'assenso dell'uno o dell'altro dei genitori, non può che rappresentare un incentivo per le giovanissime, che poi in tali circostanze sono anche le più indifese, a ricorrere più facilmente alla clandestinità dell'aborto, nelle condizioni peggiori di sfruttamento e di pericolo, potendosi immaginare che vi siano remore anche a richiedere un assenso che, se richiesto, non sarebbe negato, e persino remore nel genitore a concedere l'assenso formale per un aborto della figlia in realtà desiderato. La norma così concepita può considerarsi esemplare di una concezione del tutto frammentaria ed astratta della realtà sociale, in cui la norma è destinata ad operare e, di conseguenza, degli effetti della norma stessa.

La norma dell'articolo 13 può sembrare ispirata ad una concezione piuttosto ingenua dei rapporti tra un medico « ufficiale » e le donne che ricorrono all'aborto, e così pure della dura realtà delle condizioni economiche e sociali che inducono la donna ad abortire, se si ha presente la prescrizione piuttosto patetica della consegna di un libretto illuminante circa le soluzioni a tali problemi aperte dalla pubblica assistenza. Si tratta però almeno di una norma non dannosa e che potrebbe anche rivelarsi utile se non fosse inserita in un contesto di obbligatorietà e di costrizione circa le strutture sanitarie di cui avvalersi per l'aborto. Quanto poi alla somministrazione di mezzi anticoncezionali prevista dall'ultimo comma e subordinata per i minori alla prescrizione medica, c'è da dire che si tratta di una norma veramente assurda e ridicola, che sembra fondarsi sul presupposto che siano i mezzi anticoncezionali ad indurre ai rapporti sessuali, e non questi ad indurre all'uso di quelli.

C'è solo da aggiungere, anche riguardo alla norma di cui all'articolo 14 del testo unificato, che tali attività del medico o trovano impulso nella deontologia professionale e nella coscienza sociale ed umana, o difficilmente possono essere prescritte, come atti veramente efficaci, da una determinata norma di legge.

Sull'articolo 15 c'è da dire che assai difficilmente iniziative e programmi diretti ad evitare « che l'aborto sia usato come mezzo per il controllo delle nascite » (espressione questa non certamente felice) possano avere un minimo di successo quando l'aborto continui ad essere relegato nella clandestinità, così come ben scarso sollievo potranno comportare per le sofferenze e per la salute delle donne le acquisizioni tecniche e la preparazione professionale assicurata dalle regioni al personale medico destinato ad operare gli aborti legali, se poi questi debbono essere limitati e resi difficili, abbandonandosi gli altri casi alla clandestinità ed in balìa di personale non specializzato.

L'articolo 17 ribadisce la funzione inquisitoria della denunzia obbligatoria al medico provinciale di tutti i casi di aborto anche involontario. È singolare, poi, che la

pena prevista per l'aborto colposo sia pari, ed in qualche caso superiore, a quella per l'aborto volontario sia pure su donna consenziente, così come stabilito nel successivo articolo 19 del testo unificato, riguardo al quale non può tacersi che particolarmente infelice appare la penalizzazione dell'« inosservanza delle modalità » piuttosto che del fatto in sé, il che rafforza l'impressione di trovarsi di fronte ad una sorta di « aborto di Stato », con norme penali punitive della violazione della privativa.

Discutibile poi, dal punto di vista della sistematica penale, appare la norma del secondo comma dell'articolo 19, che punisce l'attività abortiva dalla quale sia derivata la morte o la lesione grave della donna. Norma che ha una logica se, come allo stato attuale della legislazione, sia considerato reato il fatto in sé del ricorso all'aborto, ma che è assurda quando ad esser punita è invece l'inosservanza delle modalità richiamate nel primo comma; bisognerebbe almeno stabilire la dipendenza causale da tale inosservanza della morte o della lesione, che invece è stabilita rispetto all'aborto in sé (che peraltro, fuori dell'osservanza delle modalità suddette potrebbe anche essere praticato in condizioni di gran lunga migliori dal punto di vista sanitario). Lo stesso dicasi delle disposizioni di cui al successivo articolo 21, rispetto al quale c'è da osservare che la previsione punitiva per la donna che abortisce sembrerebbe limitata ai casi in cui essa riporti lesioni.

In linea più generale è da rilevare che, il fatto che per la donna non siano comminate pene per l'ipotesi di cui all'articolo 20 e che la pena per essa sia solo pecuniaria per l'ipotesi di cui all'articolo 21, non può considerarsi particolarmente liberale nei confronti della donna, né espressione di particolare considerazione per le condizioni che in ogni caso spingono la donna ad addivenire all'aborto. La pena realmente inflitta con tali comminatorie non è infatti quella enunciata nell'articolato, ma la condanna alla clandestinità che per la donna significa frustrazione, sofferenza, pericolo, sfruttamento e magari pregiudizio per la salute e morte, condanna che può benissimo essere irrogata in base ad una norma che preveda il carcere solo per colui che pratica l'aborto.

L'articolo 20 è particolarmente significativo quale segno delle concezioni sopra criticate, punendo l'inosservanza pura e semplice dell'obbligo di avvalersi di quelle che dovrebbero essere semplici provvidenze. Lo stesso dicasi del successivo articolo 23. L'articolo 24, infine, in presenza di una depenalizzazione solo condizionata, opera una sanatoria solo parziale per i fatti intervenuti sotto l'attuale iniqua legislazione ed anche esso è sintomatico di un congegno legislativo, quale quello elaborato con il testo unificato, assolutamente insufficiente, distorto ed ubbidiente ad una logica complicata e macchinosa.

Onorevoli colleghi, una grave responsabilità incombe sul legislatore nel momento in cui si accinge a porre mano ad una riforma da ogni parte ritenuta urgente e necessaria, anzitutto per fare uscire il fenomeno dell'aborto dalla clandestinità e per ovviare alle gravi jatture per le donne e per la società che tale clandestinità comporta.

Ove la riforma che ci accingiamo a varare, anziché perseguire tale scopo, confinasse ancora gran parte del fenomeno dell'aborto, presente nella società italiana, nella clandestinità, col solo effettivo risultato di consentire e legittimare in concreto un numero irrisorio di casi, lasciando gli altri nella condizione di illegalità, imposta peraltro da leggi repubblicane anziché da leggi ereditate dal regime fascista, noi avremmo fallito certamente lo scopo che pressoché unanimi proclamiamo di voler perseguire. Tale sembra dover essere il risultato di una normativa e di congegni quali quelli previsti dal testo unificato.

Responsabilità grave, perché grandi sono le speranze che le donne, la pubblica opinione, i cittadini che in gran numero hanno richiesto un *referendum* abrogativo delle norme vigenti al riguardo del codice penale, avevano riposto nella nostra opera.

Responsabilità grave anche per la parte politica che più si mostra sollecita alla difesa di valori morali e religiosi, che pur non condividiamo, che si fondano sulla necessità di difesa della vita umana considerata nascente fin dal concepimento, ove accettasse una mediazione nel sistema proposto da altri progetti ed accolto nel testo unificato, sistema che affida all'inefficienza ed alle difficoltà di un « aborto di Stato » la limitazione della legalizzazione dell'aborto, per impedire una esplicita, semplice depenalizzazione e per relegare il residuo fenomeno in una perdurante clandestinità.

Sappiamo che, in ogni caso, l'approvazione di questa riforma segnerà una spinta

verso l'uscita dell'aborto dalla clandestinità. Se non altro per il crescere delle tensioni, delle insofferenze, delle conflittualità che, proprio intorno alle inefficienze, agli ostacoli surrettizi, alle difficoltà artificiosamente create sulla strada della legalizzazione saranno creati. Non crediamo che questo sia ciò che vogliono i sostenitori del testo unificato. Per nostro conto vorremmo che tutto ciò fosse evitato alle donne italiane ed al paese.

Onorevoli colleghi, per tutte le considerazioni di cui sopra ci onoriamo di invitare l'Assemblea a votare la legge per la disciplina dell'aborto respingendo il testo unificato predisposto dalle Commissioni riunite e tornando al testo di cui alla proposta di legge n. 25 o ad un testo ad esso quanto più simile, approvando quegli emendamenti che saranno proposti a tal fine.

MELLINI, *Relatore di minoranza.*